

Il ruolo delle operazioni straordinarie e le recenti “aperture” della Amministrazione Finanziaria

di Leo De Rosa – Esperto di operazioni straordinarie e di trasmissione del patrimonio imprenditoriale - Studio Russo De Rosa Associati - <https://rdra.it/it/>

Redatto in data 15 Dicembre 2021

Il presente contributo offre un'introduzione sulle operazioni straordinarie, con particolare riferimento sia alle ragioni di opportunità di protezione e pianificazione dell'attività imprenditoriale sottese alla loro realizzazione, sia al regime fiscale applicabile alle stesse. Sul punto, l'articolo descrive brevemente l'evoluzione storica della posizione dell'Agenzia delle entrate con riferimento alla realizzazione delle operazioni, sottolineando come negli ultimi anni l'approccio dell'Amministrazione sia radicalmente mutato a beneficio del contribuente.

Sono denominate *“straordinarie”* quelle operazioni effettuate **fuori dall'ordinaria attività** imprenditoriale e dalla normale vita societaria che hanno impatto sugli **assetti partecipativi** e sul **consolidamento** di complessi aziendali.

Ricadono in questa tipologia tipicamente le fusioni e le scissioni societarie oltre alle cessioni ed ai conferimenti di partecipazioni ed aziende.

Le operazioni straordinarie presentano **molteplici finalità:**

- **riorganizzazione della struttura societaria** per renderla più funzionale all'evoluzione dell'impresa (crescita dimensionale, internazionalizzazione, innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione, cambiamento delle strategie gestionali);
- **disinvestimento (integrale o parziale) con monetizzazione del patrimonio imprenditoriale**, attraverso l'apertura del capitale a terzi e l'ingresso di partner finanziari o industriali;
- **passaggio generazionale e successione** d'azienda con conseguente trasmissione, più o meno graduale, del controllo dell'impresa alle nuove generazioni.



Inoltre, per le **aziende familiari**, le operazioni straordinarie consentono di creare una **piattaforma unica** e funzionale alla **razionalizzazione del patrimonio** ed alla protezione ed **al reinvestimento degli utili societari**.

Con specifico riferimento agli **aspetti fiscali**, le operazioni straordinarie di riorganizzazione quali **fusioni, scissioni** e **conferimenti** (in cui il patrimonio aziendale viene riallocato e/o integrato, ma non ceduto), sono caratterizzate da un **regime di gratuità fiscale (rectius: neutralità)**.

Proprio per questo motivo l'**Amministrazione finanziaria**, soprattutto in **passato**, ha mostrato un **approccio "diffidente"**, generando un clima di incertezza negli operatori economici e professionali.

Negli ultimi anni, fortunatamente, anche a seguito della nuova disciplina sull'abuso del diritto, l'**atteggiamento** è sostanzialmente **mutato** in direzione di una **sostanziale apertura**.

A partire dal 2018, poi, è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione dei pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate in risposta agli interpelli dei contribuenti.

Dall'analisi di tali risposte, si possono individuare **alcune tendenze interpretative** relative, in particolare, alle scissioni e ai conferimenti.

Quanto alla **scissione**, operazione spesso (erroneamente) considerata elusiva, occorre segnalare che già a partire dal 2017, l'AdE ha affermato la sostanziale **legittimità** delle operazioni volte a **scorporare gli immobili**, nel contesto di acquisizioni di aziende e partecipazioni.

Tale innovativa posizione **agevola** le **operazioni di M&A**, in cui tipicamente il **perimetro dell'acquisizione non comprende il compendio immobiliare**.

Successivamente l'AdE ha confermato anche la legittimità (prima messa in dubbio) di scissioni:

- con **scorporo** di asset aziendali **a favore** della società **controllante** (cd. "scissioni inverse");
- volte a **scorporare il ramo finanziario** del patrimonio aziendale;
- **non proporzionali asimmetriche**, volte a risolvere **conflitti tra i soci** e/o a **dividere il patrimonio** aziendale in funzione dei diversi rami familiari, agevolando il **passaggio generazionale**.

In merito ai **conferimenti di partecipazioni** in regime di **"realizzo controllato"** (ovvero che non comportano emersione di plusvalenze) **dal 2019**, oltre ai conferimenti di partecipazioni di controllo, rientrano in tale regime **anche i conferimenti di minoranza**.

Grazie a questa novità normativa, le opportunità di riorganizzazione societaria offerte dai conferimenti risultano notevolmente ampliate dando impulso alla **creazione di holding-cassaforte** quanto mai utili alla creazione di un piano della famiglia ed un piano della azienda con effetti evidenti in termini di **contenimento della conflittualità familiare e preservazione della continuità imprenditoriale**.